



REPUBBLICA ITALIANA

168/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al n. **62515** del registro di segreteria,
promosso da:

- *omissis*, nato il *omissis* a *omissis* (*omissis*) e residente a *omissis* (*omissis*),
via *omissis* n. *omissis* (C.F. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv.
Renzo Filoia (renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e dall'avv. Antonella
Barontini (antonellabarontini@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi pec

Appellante

contro

- **ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS**, c.f.
80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede
legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; p.e.c.: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 68/2025, depositata in data 17 aprile 2025.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 2 luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo; l'avv. Minelli Valentina (per delega dell'avv. Renzo Filoia) per l'appellante, l'avv. Sergio Preden per l'INPS.

Svolgimento del processo

Nel giudizio di primo grado, il sig. *omissis*, insieme ad altri soggetti in situazione analoga, ha chiesto, in quanto titolare di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, di vedersi riconosciuto il proprio diritto alla riliquidazione degli assegni di quiescenza attualmente in godimento, in ragione dell'insufficiente indicizzazione disposta dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, con

conseguente violazione del diritto alla salvaguardia dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza delle pensioni, non solo al momento della cessazione dal servizio, ma anche negli anni successivi in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta; tanto sulla scorta della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

In proposito, il ricorrente articolava specifiche questioni di costituzionalità della suddetta disciplina sulla perequazione, da sottoporre al giudizio della Corte costituzionale.

Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato in particolare un precedente di merito (Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11/2024), ha respinto il ricorso, rimarcando che *“non esiste nel nostro ordinamento un diritto “quesito” alla integrale e continuativa rivalutazione del trattamento pensionistico, a prescindere dal suo ammontare, per cui la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni i parametri di ragionevolezza e proporzionalità (ex multis Corte costituzionale, Sentenze nn. 316 del 2010, 250 del 2017 e 234 del 2020), alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, posto che quest'ultimo dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione, tenendo conto del quadro storico ed economico del momento, delle concrete modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione.*

Siffatti criteri, che permeano in profondità la materia in rassegna, non risultano minimamente vulnerati, ad avviso del Giudicante, dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, da leggere evidentemente in stretta

correlazione con il successivo comma 310, sul rilievo che la prefata disposizione si muove in maniera coerente nel pieno rispetto di un ponderato, armonico e necessario bilanciamento con una pluralità di valori, ugualmente di rango costituzionale, che attengono alla salvaguardia della finanza pubblica complessiva, la quale identifica il vero pilastro della stabilità economica e finanziaria, nell'ottica dell'ineludibile esigenza concernente l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito nel lungo periodo".

Nel delineato quadro ricostruttivo, il giudice di primo grado ha evidenziato *"che con la menzionata normativa il legislatore, da un lato ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che sono quelli i quali, certamente, soffrono maggiormente il processo di erosione del potere d'acquisto causato dall'inflazione, e che, sotto il profilo numerico-statistico, rappresentano la stragrande maggioranza dell'intero coacervo nazionale delle pensioni in pagamento, dall'altro, ha comunque parzialmente tutelato anche gli assegni di importo più elevato, superiori a dieci volte il minimo INPS, assicurando la relativa indicizzazione nella misura del 32%, non certo simbolica o minimale", sottolineando, altresì, "che le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 309, hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024" e dunque un orizzonte temporale breve e transitorio.*

Il giudice di primo grado ha, infine, richiamato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, che ha confermato la conformità a Costituzione della suddetta disciplina della perequazione pensionistica.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. *omissis*,

rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha articolato i motivi di gravame di seguito compendati.

a) *Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di perequazione automatica. erronea interpretazione della giurisprudenza costituzionale in tema di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di motivazione.*

Secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione su un'interpretazione parziale e riduttiva della giurisprudenza della Corte costituzionale, senza farsi carico di esaminare specificamente le censure mosse dall'odierno appellante, nel mentre la Consulta ha affermato che il legislatore, lungi dall'avere discrezionalità assoluta in merito, incontra limiti invalicabili posti a presidio dei diritti fondamentali, tra cui quello a un trattamento pensionistico adeguato e proporzionato, tutelato dagli artt. 36 e 38 Cost. L'appellante ha, in particolare, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato l'illegittimità del blocco totale della rivalutazione per i trattamenti superiori a tre volte il minimo Inps, argomentando che il sacrificio imposto ai pensionati non può essere giustificato da generiche "*esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio*".

b) *Violazione degli artt. 3, 36 e 38 della costituzione. Irragionevolezza e sproporzionalità del sacrificio imposto.*

In particolare, l'appellante ha sostenuto che la disciplina in questione, creerebbe un irragionevole "effetto scalino", penalizzando in modo sproporzionato e irragionevole (art. 3 Cost.) i pensionati i cui trattamenti si collocano appena al di sopra delle soglie individuate.

Sotto il profilo della violazione degli artt. 36 e 38 Cost., la norma inciderebbe sul nucleo essenziale del diritto a una pensione proporzionata e adeguata.

c) Sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022.

L'appellante ha evidenziato che una nuova e fondata questione di costituzionalità sulla disciplina perequativa è stata sollevata dalla Corte dei conti per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza n. 23/2025, chiedendo conseguentemente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione del giudizio, di accogliere l'appello, accertando il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione resistente al reintegro dell'indebito taglio; con vittoria di spese e competenze di lite.

Con memoria in atti al 5.1.2026, il ricorrente ha evidenziato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 167 del 13.11.2025, ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento: a) all'art. 53 Cost.; b) al principio della ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali.

Pertanto, l'appellante, considerato che aveva fondato il proprio ricorso sulle suddette questioni di costituzionalità, ha riferito di non avere più

interesse alla trattazione del giudizio, sia con riguardo alla richiesta sospensione del giudizio, che nel merito.

Con memoria in atti al 9 gennaio 2026, l'Inps ha sostenuto l'insussistenza degli estremi della tutela cautelare (tanto più che non potrebbe essere disposto, in detta sede cautelare, il pagamento di quanto rivendicato) e nel merito ha aderito alle ragioni della sentenza gravata, puntualmente motivata, tanto più alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025.

L'Inps ha, quindi, concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di respingere l'appello, con ogni conseguente provvedimento.

Questa Sezione, ad esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026, ha dichiarato il non luogo a deliberare in sede cautelare.

Con memoria in data 05.01.2026, l'appellante ha prodotto dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente ha chiesto che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

All'udienza del 2 luglio 2026, l'appellante ha ribadito il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del giudizio, mentre l'Inps ha insistito nella richiesta di una pronuncia nel merito, pur non opponendosi alla compensazione delle spese processuali.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, il Collegio rileva che l'appellante ha manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse ad appellare, considerato

che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 167 del 13.11.2025, ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità prospettate dal giudice *a quo*, sostanzialmente coincidenti con quelle fondanti l'appello del sig. *omissis* dinanzi a questo giudice.

Tuttavia, pur a fronte della sostanziale rinuncia (più che sopravvenuta carenza di interesse) dell'appellante, l'Inps ha insistito nella richiesta di rigetto nel merito dell'intentato appello, non opponendosi, tuttavia, alla richiesta compensazione delle spese processuali.

[2] Quanto ai riferiti motivi di gravame, ritiene il Collegio utile richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 13.11.2025, che ha compiutamente esaminato le questioni di costituzionalità prospettate dall'appellante nel presente giudizio.

A) Innanzitutto, la Consulta ha richiamato la precedente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 19/2025), che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, nella suddetta sentenza, la Corte costituzionale, dopo aver ripercorso gli interventi legislativi che, nel tempo, hanno modificato il meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni, ha articolato la motivazione della pronuncia secondo i seguenti passaggi logico-giuridici:

a) la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adequatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità

della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost.;

b) la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili;

c) non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza", da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui il legislatore deve puntualmente dare conto;

d) il principale indicatore della "non irragionevolezza" degli interventi legislativi nella materia de qua è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva" (così testualmente la sentenza della Corte costituzionale n. 167/2025).

Coerentemente, la Consulta, nella suddetta sentenza n. 19/2025, ha ritenuto che la disposizione in materia di perequazione di cui all'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non contrasti con i principi presidiati dai parametri costituzionali allora evocati, in quanto «salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione».

Tanto anche in base a giustificazioni di ordine economico e finanziario emergenti chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che hanno accompagnato il disegno di legge di bilancio per il 2023, evidenziando, in particolare, gli obiettivi di risparmio di spesa perseguiti, in proiezione anche ulteriore rispetto all'orizzonte triennale della manovra.

Inoltre, la Corte costituzionale, con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti emiliana, ha argomentato nei termini di seguito esposti.

B) Con riguardo alla prospettata violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione, la Consulta ha sottolineato di aver già escluso, nelle sentenze n. 173/2016 e 70/2015, la natura tributaria delle *«misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici»*, trattandosi di misure che comportano un *«mero risparmio di spesa e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo»*.

Peraltro, con riguardo alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, la Consulta ha sottolineato che la misura *«in nessun modo incide sul quantum di pensione già percepita, il quale viene comunque incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario. In maniera ancora più evidente rispetto ai precedenti citati, quindi, viene a mancare il primo degli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, ossia la decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo»*.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione del principio di eguaglianza tributaria.

Né, d'altra parte, si riscontra alcuna ingiustificata disparità di

trattamento tra categorie di lavoratori autonomi, considerato che l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 richiama l'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e quest'ultimo prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi *«per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi»*, dizione, quest'ultima, idonea a ricomprendere anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta "gestione separata".

C) Parimenti, sempre con riguardo al parametro di cui all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha osservato che *«le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente "risparmiati" dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti»*.

D) Quanto, poi, alle censure prospettanti una violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 38 Cost. per l'«illegittima reiterazione» di misure che dovrebbero, invece, essere considerate «eccezionali», la Corte costituzionale, sempre nella recente sentenza n. 167/2025, pur riconoscendo che la misura in questione *«costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo»*, ha richiamato la precedente giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 19/2025) che ha più volte *«affermato che "il principio di adeguatezza" enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé,*

sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)" (ancora sentenza n. 234 del 2020)», sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione».

Peraltro, la Corte ha, altresì, argomentato che «le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura "eccezionale", con il corollario della "irripetibilità" che si vorrebbe far discendere da questo presupposto.

Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi – ove ripetuta nel tempo – o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost.» (sent. n. 167/2025).

Alla luce delle argomentazioni articolate dalla Corte costituzionale nella menzionata giurisprudenza costituzionale, ritiene dunque il Collegio che l'appello del sig. omissis debba essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

[3] Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., considerato che le questioni di costituzionalità poste dall'appellante nell'atto introduttivo erano state sollevate con ordinanza n. 68/2025 del 17/4/2025 dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna e sono state decise dalla Corte costituzionale nel corso del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,

eccezione o deduzione, respinge l'appello iscritto al n. **62515** proposto da *omissis* del ruolo generale e compensa le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuita del contenzioso pensionistico.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Natale Longo

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/07/2026

Per IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

Maria Vittoria Zotta

F.to digitalmente